



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

- Sezione Prima Civile -

In persona del Giudice Dott. Corrado Croci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1559 / 2019 R.G.

promossa da:

GIUSEPPE FARINA (c.f. FRNGPP63E28L591Z), rappresentato e difeso dall'Avv. GRATTAROLA MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA TROTTI 46 15100 ALESSANDRIA;

- *parte attrice*

contro

ASSOCIAZIONE CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS (c.f. 96012790067), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TRAVERSO CARLO , ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.so Cavallotti, 70 - 15121 Alessandria ;

- *parte convenuta*

Oggetto: Associazione – Comitato. Impugnazione di delibera di esclusione del socio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: come da foglio depositato in data 3.07.2020.



Per parte convenuta: come da foglio depositato in data 3.07.2020.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 – Giuseppe FARINA, membro dell'Associazione Castellazzo Soccorso – ONLUS e componente del consiglio direttivo, impugna la delibera del consiglio di esclusione dall'associazione assunta in data 7.1.2019, e comunicata il 14.01 successivo, sulla base dell'art. 11 dello Statuto sociale (gravi inadempienze dello Statuto che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto con l'associazione); lamenta, in particolare, l'attore l'infondatezza e la pretestuosità dei motivi della sua esclusione e la natura ritorsiva del provvedimento assunto, che originerebbe dalle critiche da lui rivolte al Presidente per irregolarità nella convocazione delle assemblee e per la mancata nomina dei revisori, nonché dalla richiesta di poter visionare la contabilità sociale.

1.2 – Si è costituita l'Associazione Castellazzo Soccorso protestando la piena regolarità del provvedimento di espulsione e la fondatezza degli addebiti mossi all'ex socio, ma eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per essere ogni questione relativa all'applicazione dell'art. 11 dello Statuto devoluta al collegio dei probiviri.

2. – La libera e paritaria partecipazione alla nomina degli arbitri di tutte le parti del procedimento arbitrale costituisce principio di ordine pubblico che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, e che deve quindi applicarsi anche all'arbitrato irrituale indipendentemente da qualsivoglia volontà contraria dei predisponenti la clausola compromissoria (Cass. 18.03.2008, n. 7262).

Qualificato quello previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'associazione, che devolve l'impugnazione della delibera di esclusione del socio da parte del comitato direttivo al giudizio insindacabile dei probiviri, alla stregua di arbitrato irrituale, le modalità di designazione del collegio dei probiviri, come collegio arbitrale decidente, come delineate dal precedente art. 28 dello Statuto (nomina da parte dell'assemblea, senza riferimenti al socio escluso), non consentono al socio escluso di concorrere direttamente, come parte dell'arbitrato libero, alla



designazione dei componenti del collegio arbitrale, se non dall'inizio della costituzione dell'organo associativo, e dunque non come parte dell'arbitrato ma *uti socius* votante in assemblea (cfr. Cass. 7262/08 cit.).

Ne consegue che la previsione dell'art. 29 dello Statuto sociale deve ritenersi nulla per contrarietà all'ordine pubblico e, conseguentemente, inoperante per devolvere ai probiviri in arbitrato libero la cognizione dell'impugnazione della delibera di esclusione del singolo socio, oggetto di questo processo.

3. – Passando al merito, l'art. 24, 3° co., c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della delibera di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, e dunque se si sia avverata in concreto una delle ipotesi a tal fine previste dalla legge e dall'atto costitutivo (Cass., 16.09.2019, n. 22.986).

Nella specie, i “*gravi motivi*” menzionati, in linea generale, dall'art. 24 c.c., sono meglio connotati dalle parti nell'ambito della loro autonomia associativa, con la previsione dell'art. 11, 3° co., dello Statuto, che parla di “*gravi inadempienze nei confronti del presente statuto*”, che “*rendono incompatibile il mantenimento del ... rapporto [del socio] con l'Associazione*”.

L'onere della prova del fatto integrante i gravi motivi di esclusione, a fronte della impugnazione della delibera, spetta evidentemente all'associazione che fa valere la condotta dell'associato come motivo di cessazione, riguardo a lui, del rapporto associativo; vale, inoltre, il principio di immutabilità della contestazione, nel senso che quei “*gravi motivi*” posti a base del provvedimento espulsivo non possono essere modificati o integrati *ad libitum* dall'associazione in sede di giudizio di impugnazione del provvedimento stesso – salvo intimare una nuova espulsione per fatti diversi, in quanto ovviamente ne ricorrano i presupposti sostanziali e procedurali.

3.1 – Ora, dalla lettura del verbale del comitato direttivo del 7.1.2019 si evince che gli addebiti mossi al Giuseppe FARINA, come socio e come membro del comitato direttivo, all'origine della sua espulsione dall'associazione sono tre:



a) *“comportamenti ... dal 2017 all’attualità volti a danneggiare gli interessi e l’immagine della nostra associazione, considerati gli ingiustificati e continui attacchi sull’operato dell’associazione con ingiustificate e ripetute accuse nei confronti del presidente e degli altri componenti del consiglio direttivo, con pesanti insinuazioni sul loro operato e con contestazioni di delibere approvate anche dallo stesso socio FARINA”*;

b) *“il mancato rispetto delle norme statutarie e dei deliberati degli organi associativi”*;

c) *“la mancata partecipazione ed il disinteresse per l’attività dell’associazione, posto che da circa un anno il socio FARINA non partecipa più né alle riunioni del c.d. [consiglio direttivo] né ad ogni altra attività associativa”*;

3.2 – I gravi comportamenti sub a) corrispondono alle condotte descritte alle pagg. 5-7 della comparsa costitutiva di Castellazzo Soccorso, e dunque alla scelta dell’attore, come socio e componente del direttivo, di criticare la mancata nomina dei revisori (pure prevista tra gli organi sociali dagli artt. 14 e 26 dello Statuto) (a) e la presunta inosservanza delle norme sulla convocazione delle assemblee (b), di chiedere di poter visionare i bilanci e la contabilità sociali (c) e di criticare un’operazione di acquisto di condizionatori da parte della associazione, con contributo pubblico (d).

Se così è, né le missive con cui il FARINA rivolge i propri rilievi (ai docc. 2 e 3 fasc. attore), né il fatto di avere mosso tali rilievi e delle forme con cui sarebbero stati espressi - per come dedotti dalla convenuta in memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c. e nei limiti di ammissibilità dei capitoli di prova, di cui oltre – possono essere ritenute alla stregua di condotte ispirate da scopi emulativi, unicamente finalizzate a danneggiare gli interessi e l’immagine dell’associazione e ad ostacolarne l’attività; esse, piuttosto, rientrano nel legittimo esercizio di un diritto di critica dell’associato, anche se svolto con toni decisi, sull’operato degli organi associativi, né risulta in alcun modo che l’attività stessa dell’associazione ne sia risultata in concreto pregiudicata.

E’ da aggiungere, quanto alle prove orali capitolate da Castellazzo Soccorso, la assoluta genericità dei capp. 9 e 10 quanto all’individuazione degli addebiti, e la totale irrilevanza dei capp. 12 e 13, quanto alla legittimità della sollecitazione della nomina di revisori, dei capp. 14 e 15, quanto alla legittimità delle doglianze



circa le forme di convocazione dell'assemblea, dei capp. 16 e 17, quanto alla legittimità della richiesta di poter visionare la contabilità sociale, e dei capp. 20 e 21, quanto alla legittimità della richiesta di chiarimenti e dei rilievi quanto all'acquisto di un nuovo impianto di condizionamento da parte dell'associazione: non è infatti qui in discussione la legittimità dell'operato, contestato dal FARINA, degli organi associativi nelle vicende prese in esame, né la fondatezza, nel merito, dei rilievi mossi dallo stesso attore, bensì la possibilità di lui, come socio e membro dell'organo gestorio, di sollevare critiche od avanzare richieste di chiarimenti riguardo a tali decisioni o scelte assunte dal direttivo o dal presidente dell'associazione.

3.3 – La condotta sub b) del § 3.1 (“*mancato rispetto delle norme statutarie e dei deliberati degli organi associativi*”) pare riferita alla vicenda della nomina del FARINA come rappresentante di Castellazzo Soccorso in ARESA, associazione di secondo livello composta da associazioni di volontariato che svolgono la stessa attività della convenuta; il FARINA sarebbe stato, a gennaio 2018, sostituito in quell'incarico in quanto “*non si atteneva ai deliberati degli organi associativi della mandante Castellazzo Soccorso*” (così il cap. 28 della memoria ex. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.).

Anche in questo caso, tuttavia, il capitolo di prova relativo all'addebito (il cap. 28) è formulato con tale genericità (in che cosa si è concretizzata la condotta di non attenersi ai deliberati degli organi associativi di Castellazzo Soccorso, quanto alle scelte da fare e ai voti da esprimere, come rappresentante dell'associazione, in ARESA ?) da ritenersi senz'altro inammissibile e da rendere, quindi, non dimostrata la condotta e la sua riconducibilità a quelle gravi inadempienze sanzionate dall'art. 11 dello Statuto con l'espulsione del socio.

Del tutto priva di rilievo, a ritenere dimostrata la condotta stessa e la sua gravità ai fini di cui si discute, è la mancata impugnazione, da parte del FARINA, della delibera di revoca del suo incarico in ARESA, non potendo attribuirsi all'inerzia dell'interessato (che può essere motivata anche solo da mera tolleranza di comportamenti pure ritenuti ingiusti degli organi dell'associazione) il significato univoco di tacita ammissione dei fatti che ne avrebbero costituito il fondamento né, tanto meno, di riconoscimento tacito della speciale gravità di essi, agli effetti di quanto prevede l'art. 11 dello Statuto sociale.



3.4 – Quanto infine alla *“mancata partecipazione”* e al *“disinteresse per l’attività dell’associazione”*, il fatto di non avere *“da circa un anno”* partecipato *“né alle riunioni del c.d. [consiglio direttivo] né ad ogni altra attività associativa”* non è di per sé solo qualificabile alla stregua di grave inadempienza rispetto agli obblighi associativi, tale da rendere improseguibile, riguardo al socio inadempiente, il rapporto associativo (è bene ricordare che l’art. 11 dello Statuto parla di *“gravi inadempienze nei confronti del presente statuto”*, che *“rendono incompatibile il mantenimento del ... rapporto [del socio] con l’Associazione”*).

Da un lato, infatti, lo Statuto (art. 8, lett. a) prevede come diritto, e non come obbligo, degli associati la partecipazione all’attività associativa, né un siffatto obbligo può esser fatto derivare dalle finalità di Castellazzo Soccorso di promozione dell’assistenza sociale e dello sviluppo civile, sociale e culturale della collettività – come pretende la difesa della convenuta; dall’altro, la mancata partecipazione del FARINA alle sedute del comitato direttivo (cinque componenti eletti), non sembra avere creato alcun ostacolo al funzionamento dell’organo, considerato il quorum deliberativo previsto dall’art. 22 dello Statuto (*“Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti”*).

4. – In conclusione, le condotte all’origine del provvedimento di espulsione del FARINA Giuseppe si rivelano, in parte, non provate e, per la restante parte, non integranti quelle gravi inadempienze che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto associativo riguardo al socio – e che sole, secondo l’art. 11 dello Statuto, possono fondare la decisione di escludere l’associato dalla compagine sociale.

La delibera assunta dal comitato direttivo della Castellazzo Soccorso in data 7.1.2019 e comunicata il 14.01 seguente, deve, pertanto, essere annullata.

5. – Le spese seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.



Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GIUSEPPE FARINA contro l'Associazione CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS con atto di citazione notificato in data 11.05.2019:

- a) respinge l'eccezione di compromissione della lite in arbitrato libero;
 - b) annulla la delibera di esclusione del socio Giuseppe FARINA assunta dal consiglio direttivo dell'Associazione Castellazzo Soccorso in data 7.1.2019 e comunicata il 14.01.2019;
 - c) condanna l'Associazione Castellazzo Soccorso alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.534 (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi), oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. in € 518.
- Così deciso in Alessandria, il 9.11.2020.

Il Giudice

Dott. Corrado Croci

